

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 038/CSA– RIUNIONE DELL'8 GENNAIO 2015

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges- Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA A.S. BISCEGLIE 1913/S.S. MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014)

Con decisione resa nota con Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore della S.S. Monopoli, ElKamchAnouar, colpevole di avere, nel corso della gara di Serie D Bisceglie 1913/Monopoli 1966 del 7.12.2014, all'atto di notifica di un provvedimento di espulsione motivato dall'aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente irrispettose, poggiato le mani sul petto di quest'ultimo continuando a protestare e facendo cadere per terra il taccuino ed i cartellini in dotazione allo stesso, la squalifica per 7 giornate.

Contro tale pronuncia ha presentato appello a questa Corte la società di appartenenza del giocatore perseguito lamentando l'eccessiva severità della sanzione comminata e chiedendo una congrua riduzione.

L'appello è fondato e va accolto.

Posto che nella specie in esame non appaiono configurabili atti di violenza dovendosi escludere e che il semplice poggiare le mani sul petto altrui possa essere inteso come diretto a ledere l'integrità fisica del destinatario e che le conseguenze segnalate (caduta del taccuino e dei cartellini) siano sicuramente un effetto derivato dall'atto su descritto, le condotte addebitate al calciatore punito sono riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art 19, comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona con la squalifica per 2 giornate, sia i casi di condotta gravemente antisportiva che quelli di condotta ingiuriosa o irrispettosa.

Ora, essendosi le due violazioni realizzate nel medesimo contesto vanno assommate in un'unica valutazione che si ritiene equo determinare in 3 giornate cui va aggiunta una quarta automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione, per un totale, quindi, complessivo di 4 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al calc. ElKamchAnouar a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

**2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAGGIN MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014**(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.36 del 10.12.2014, ha inflitto al calciatore Faggin Mario, tesserato in favore dell'A.S.R. Biancoscudati Padova, colpevole di avere, nel corso della gara del Campionato Nazionale Juniores Sacilese Calcio/Biancoscudati Padova del 6.12.2014, strattonato a gioco fermo un avversario per la maglia colpendolo quindi a mano aperta sullo sterno sì da farlo arretrare senza comunque procurargli alcun danno, la squalifica per 6 giornate.

Tale pronuncia viene impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio patavino il quale lamenta l'eccessiva severità della sanzione comminata e ne chiede una riduzione.

L'appello è fondato e va accolto.

La condotta perseguita (atto di violenza contro un avversario) è contemplata dall'art.19, comma 4, lett b) C.G.S. che la punisce con 3 giornate di squalifica, alle quali va aggiunta un'ulteriore giornata automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione adottato in campo dall'arbitro per un totale complessivo di 4 giornate.

Ulteriori aggravii non hanno alcuna ragion d'essere anche in considerazione della modesta rilevanza dell'episodio che si risolse senza alcun nocumento per il soggetto aggredito.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, riduce la sanzione inflitta al calc. Faggin Matteo a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CUDICIO CRISTIAN SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014**(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

Con reclamo del 16.12.2014 la Sacilese Calcio proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 10.12.2014 con la quale era stata inflitta al proprio calciatore Cristian Cudicio la sanzione della squalifica per 6 turni effettivi a seguito dell'episodio verificatosi nel corso della gara del 6.12.2014 contro la Biancoscudati Padova.

A sostegno dell'impugnazione la società, pur riconoscendo che l'atleta non era stato in grado di trattenersi dalla reazione dettata da foga agonistica, sottolineava che le osservazioni arbitrali non apparivano coincidenti con quelle formulate dalla maggior parte dei presenti, ed invocava una riduzione della sanzione, ritenuta comunque eccessiva, tenuto conto che lo scontro tra calciatori si era risolto senza conseguenze fisiche.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

In realtà il referto arbitrale, il quale costituisce fonte di prova privilegiata in assenza di vizi logici, appare particolarmente chiaro nel riferire l'episodio di violenza caratterizzato da un pugno sferrato dal Cudicio nei confronti dell'avversario, e da un successivo tentativo di colpire quest'ultimo con un colpo di testa, conclusosi senza conseguenze per il pronto intervento dei compagni di squadra.

Tuttavia, quanto alla misura della sanzione, tenuto conto anche dell'assenza di conseguenze fisiche, appare equa una sua riduzione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sacilese Calcio di Sacile (Pordenone), riduce la sanzione inflitta al calc. Cudicio Cristian a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALAZZO MARCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014**(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

Con atto del 18.12.2014, la Società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata all'allenatore della Società reclamante, Palazzo Marco, la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, in relazione all'incontro di calcio del Campionato Nazionale Juniores Polisportiva Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 27.12.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è infondato.

Al proposito, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, il comportamento, tenuto dall'allenatore, Palazzo Marco, nei confronti del Direttore di Gara, deve essere qualificato come gravemente ingiurioso (si veda, in particolare, l'uso reiterato dell'espressione "*deficiente*") nonché minaccioso (si vedano, in particolare, le frasi: "*Vi dobbiamo fare spaventare?*" e "*Non ti prendo a schiaffi solo perché voglio allenare, s.....*").

Trattasi di condotte, peraltro reiterate, che giustificano ampiamente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e che non possono, in alcun modo, essere paragonate (ove mai fosse possibile fare riferimento ai c.d. precedenti) a quelle (menzionate nel reclamo) in ordine alle quali l'allora Corte Federale di Appello della F.I.G.C. ha ritenuto di applicare un diverso e più mite trattamento sanzionatorio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

Con atto del 18.12.2014, la Società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell'ammenda di €600,00 in relazione all'incontro di calcio del Campionato Nazionale Juniores Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 27.12.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata.

Al proposito, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, il Presidente della Società, odierna ricorrente, non ha rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di Gara (delle stesse non si fa, infatti, menzione nel referto di quest'ultimo); quanto al comportamento, posto in essere dallo stesso Presidente e dall'altra persona, riconducibile alla Società ricorrente, indebitamente presenti nel locale spogliatoi, si ritiene equa la sanzione nella misura di €300,00

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone, riduce la sanzione dell'ammenda ad €300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **6. RICORSO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- AMMENDA DI €2.000,00;**

**- OBBLIGO DI DISPUTA 3 GARE A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE, SPORTING ROSTA/CASTELLAMONTE DEL 14.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014)

Al termine della gara Sporting Rosta/Castellamonte del 14.12.2014 del Campionato Under 21 Nazionale di Calcio a 5, disputata a Rosta (To), la A.S.D Sporting Rosta proponeva rituale reclamo avverso l'ammenda di e 2.000,00 e la sanzione della disputa per 3 gare a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo.

Il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Società, perché a fine gara veniva aggredito alle spalle il direttore di gara mentre rientrava nel proprio spogliatoio da persona non identificata ma appartenente alla Società .

In detta occasione il direttore di gara veniva colpito con calci all'inguine ed alle gambe.

Per di più, altro sostenitore della Società, indebitamente presente nell'area riservata ai tesserati, tentava successivamente di entrare nello spogliatoio arbitrale e soltanto l'intervento delle forze dell'ordine evitava il peggiorare della situazione.

A seguito di visita ed esami radiografici, al direttore di gara veniva certificata una prognosi di tre giorni per le contusioni riportate.

Avverso il suddetto provvedimento, la società A.S.D Sporting Rosta ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo una riduzione della sanzione.

L'appello va rigettato.

I fatti così descritti dal direttore di gara, non possono essere oggettivamente ridimensionati nella loro gravità e portata, visto che soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato l'aggravamento della situazione e garantito la successiva tutela della persona dell'arbitro.

Pertanto la sanzione di e 2.000,00 e di 3 giornate a porte chiuse comminata alla Società può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Rosta di Rosta (Torino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

**Publicato in Roma 28 maggio 2015**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio